

**PROGETTO PRELIMINARE  
CAMPAGNA DI RECUPERO RIFIUTI INERTI  
MEDIANTE IMPIANTO MOBILE**

*Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino  
Lavorazioni Piazzali 300 e Area Ovest*




**ALLEGATO II  
QUADRO PIANIFICATORIO DI RIFERIMENTO**

**iride**  
Istituto per la Ricerca e l'Ingegneria  
Dell'Ecosostenibilità



**Pavimental S.p.A.**  
*Il Direttore Tecnico*  
**Dr. Mauro Martinelli**



## Sommario

1	IL CONTESTO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO DI RIFERIMENTO.....	3
1.1	Il quadro pianificatorio di riferimento .....	3
1.2	Schedatura della pianificazione ordinaria .....	4
1.2.1	Pianificazione di livello provinciale .....	4
1.2.2	Pianificazione di livello comunale.....	4
1.3	Schedatura della pianificazione settoriale a prevalente contenuto vincolistico.....	5
1.3.1	Paesaggio .....	5
1.3.2	Acqua .....	7
1.3.3	Rumore .....	10
1.3.4	Suolo.....	11
1.3.5	Energia .....	11
1.3.6	Aria .....	13
1.3.7	Rifiuti .....	14

## **1 IL CONTESTO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO DI RIFERIMENTO**

### **1.1 IL QUADRO PIANIFICATORIO DI RIFERIMENTO**

Le tipologie di rapporti Opera – Piani ai quali si è fatto riferimento riguardano i rapporti di coerenza, aventi attinenza con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori e i rapporti di conformità, aventi attinenza con l'apparato normativo dei Piani e del regime di tutela definito dal sistema dei vincoli e dalla disciplina ambientale.

Secondo tale approccio, il criterio attraverso il quale giungere alla costruzione del contesto pianificatorio di riferimento risiede nella pertinenza dell'ambito tematico regolamentato dagli strumenti presi in considerazione rispetto all'opera in esame.

In ragione di tale criterio ed in considerazione dei contenuti dei Piani, il quadro pianificatorio di riferimento risulta composto come mostrato nelle tabelle che seguono.

#### ***Pianificazione ordinaria***

<i>Livello</i>	<i>Strumento</i>
Provinciale	Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) di Roma
Comunale	Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Fiumicino

#### ***Pianificazione settoriale a prevalente contenuto vincolistico***

<i>Ambito</i>	<i>Strumento</i>
Paesaggio	Piano Territoriale Paesistico (PTP)
	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
Acqua	Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)
	Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)
	Piano di tutela delle acque della Regione Lazio (PTAR)
Rumore	Piano di classificazione acustica del Comune di Fiumicino
Suolo	Nuova classificazione sismica della Regione Lazio
Energia	Nuovo piano energetico regionale e relativo piano di azione
Aria	Piano di Risanamento della qualità dell'aria
Rifiuti	Piano di Gestione dei rifiuti del Lazio

## **1.2 SCHEDATURA DELLA PIANIFICAZIONE ORDINARIA**

### **1.2.1 PIANIFICAZIONE DI LIVELLO PROVINCIALE**

<i>Strumento</i>	<b>Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) di Roma</b>
<i>Stato</i>	Approvazione: D.C.P. di Roma n. 1 del 18 gennaio 2010
<i>Sintesi</i>	<p>I contenuti del PTPG sono espressi attraverso disposizioni strutturali e disposizioni programmatiche.</p> <p>Le disposizioni strutturali stabiliscono in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il quadro delle azioni strategiche che costituiscono il riferimento programmatico per la pianificazione urbanistica;</li><li>- i dimensionamenti per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subprovinciale, nel rispetto dei criteri ed indirizzi regionali;</li><li>- le prescrizioni di ordine urbanistico territoriale necessarie per l'esercizio delle competenze della provincia.</li></ul> <p>Le disposizioni programmatiche del PTPG stabiliscono le modalità ed i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali specificando in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gli interventi relativi ad infrastrutture e servizi da realizzare prioritariamente;</li><li>- le stime delle risorse pubbliche da prevedere per l'attuazione degli interventi previsti;</li><li>- i termini per l'adeguamento e l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subprovinciali.</li></ul> <p>Il PTPG si compone dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Relazione di piano</li><li>- Norme di Attuazione</li><li>- Elaborati grafici di piano.</li></ul>

Tabella 1-1 Schema di PTPG di Roma

### **1.2.2 PIANIFICAZIONE DI LIVELLO COMUNALE**

<i>Strumento</i>	<b>Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Fiumicino</b>
<i>Stato</i>	Approvazione: D.G.R. n. 162 del 30 marzo 2006
<i>Sintesi</i>	<p>Tale piano, come indicato all'art. 1, al capo I, ha per oggetto "le trasformazioni fisiche e funzionali di rilevanza urbanistica, ambientale, paesistica dell'intero territorio comunale".</p> <p>In sintesi, la struttura del Piano è articolata secondo i seguenti cinque sistemi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sistema storico-ambientale</li><li>2. Sistema produttivo</li><li>3. Sistema della mobilità</li><li>4. Sistema dei servizi pubblici</li><li>5. Sistema della residenza</li></ol> <p>Per ognuno di tali sistemi, il Piano indica gli obiettivi e le scelte strategiche, nonché le azioni conseguenti.</p>

Tabella 1-2 Schema di PRG del Comune di Fiumicino

### **1.3 SCHEDATURA DELLA PIANIFICAZIONE SETTORIALE A PREVALENTE CONTENUTO VINCOLISTICO**

#### **1.3.1 PAESAGGIO**

<i>Livello</i>	Regionale
<i>Strumento</i>	<b>Piano Territoriale Paesistico del Lazio (PTP)</b>
<i>Stato</i>	Approvazione: L.R. 24/98
<i>Sintesi</i>	<p>Il Piano, composto da ben 15 distinti piani aventi per oggetto altrettanti ambiti territoriali in cui era stato articolato il territorio regionale, oltre a ricostruire il quadro delle aree e dei beni vincolati ai sensi della L. 1497/39 e L. 431/85, individua gli ambiti territoriali da sottoporre a specifica disciplina di tutela, che si esplica attraverso quattro differenti livelli.</p> <p>L'ambito di studio ricade nel PTP n. 2 "XIII e XIV Circoscrizione di Roma" costituito dalla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- norme tecniche;</li><li>- elaborati grafici</li><li>- le tavole E1/6 E1/7 E1/8 E1/9 contenenti la graficizzazione dei vincoli di cui alle leggi 1497/39 e 431/85 in scala 1:25000;</li><li>- le tavole E3/6 E3/7 E3/8 E3/9 contenenti le classificazioni ai fini della tutela dei sistemi territoriali di interesse paesaggistico in scala 1:25000;</li><li>- E/n 7 Elenco dei beni delle tavole E/1 ed E/3.</li><li>- elaborati grafici di dettaglio</li><li>- E/3.A Stralcio Passoscuro – Fregene</li><li>- E/3.D Stralcio Castelfusano – Colombo.</li></ul> <p>In attesa dell'approvazione del PTPR, ai soli fini della individuazione e ricognizione dei beni paesaggistici, si fa riferimento alle perimetrazioni del PTPR adottato; a decorrere dalla data di pubblicazione dell'adozione del PTPR ai sensi dell'articolo 23 comma 2 della LR 24/98 gli elaborati "Beni Paesaggistici" – Tavole B sostituiscono pertanto, ai soli fini della individuazione e ricognizione dei beni paesaggistici, le tavole E1 ed E3 dei PTP vigenti (co. 7 art. 7 delle Norme di Piano).</p>

<i>Livello</i>	Regionale
<i>Strumento</i>	<b>Piano Territoriale Paesistico Regionale del Lazio (PTPR)</b>
<i>Stato</i>	Adozione: D.G.R. n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007
<i>Sintesi</i>	<p>Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) costituisce il nuovo strumento di pianificazione volto alla tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico, regolate dalla L.R. 24/98 che ha introdotto il criterio della tutela omogenea delle aree e dei beni previsti dalla Legge Galasso n. 431/85 e di quelli dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della L. 1497/39.</p> <p>Il PTPR del Lazio è entrato in vigore il 15 febbraio 2008 a seguito della pubblicazione della Delibera di adozione (D.G.R. n. 556 del 25 luglio 2007) avvenuta sul BURL n. 6 del 14.02.2008, supplemento ordinario n. 11 ai sensi dell'art. 23, comma 2, L.R. 24/1998.</p> <p>Il processo di approvazione è ancora in corso; tuttavia, a partire dalla sua entrata in vigore e fino alla conclusione dell'iter di approvazione, in aggiunta all'efficacia dei Piani Paesistici vigenti, entrano in vigore le norme di salvaguardia del Piano.</p> <p>In proposito, va considerato che:</p>

- per la parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree tipizzati e individuati dal PTPR ai sensi dell'articolo 134 comma 1 lettera c del Codice si applica, a decorrere dalla adozione, esclusivamente la disciplina di tutela del PTPR (co. 5 art. 7 delle Norme di Piano);
- in attesa dell'approvazione del PTPR, ai soli fini della individuazione e ricognizione dei beni paesaggistici, si fa riferimento alle perimetrazioni del PTPR adottato; ai sensi dell'articolo 23 comma 2 della LR 24/98 gli elaborati "Beni Paesaggistici" – Tavole B sostituiscono pertanto, ai soli fini della individuazione e ricognizione dei beni paesaggistici, i PTP vigenti (co. 7 art. 7 delle Norme di Piano).

I contenuti del PTPR si sostanziano, oltre che nella Relazione generale e nelle Norme, nelle seguenti serie di elaborati cartografici, redatti sulla Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000:

- Tavole A – "Sistemi ed ambiti di paesaggio"  
Sono individuati sull'intero territorio regionale, gli ambiti di paesaggio, distinti nei tre principali sistemi di paesaggio, gli "ambiti di recupero e valorizzazione" e "aree o punti di visuali", nonché le aree oggetto delle proposte comunali di modifica ai PTP vigenti, nel dettaglio cartografate nelle serie delle tavole D.
- Tavole B – "Beni paesaggistici"  
Individuano i beni paesaggistici, rappresentati dagli immobili e dalle aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio e che, in quanto tali comprendono i beni tutelati ai sensi della previgente L. 1497/39, della L. 431/85 (Galasso) e quelli individuati dal PTPR stesso.
- Tavole C – "Beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche del PTPR"  
Contengono la descrizione del quadro conoscitivo dei beni del patrimonio naturale, rappresentati dalle aree della Rete Natura 2000, dalle oasi faunistiche, dalle aree individuate nello Schema di Piano Regionale dei Parchi, nonché da reticolo idrografico, geositi, pascoli, rocce ed aree nude, filari alberati. I beni del patrimonio culturale sono rappresentati dal sistema insediativo archeologico e storico (a partire in primo luogo dalle aree vincolate ex lege 1089/39), nonché dal sistema insediativo contemporaneo.  
Le tavole contengono inoltre gli ambiti prioritari per i progetti di valorizzazione e gestione del paesaggio di cui all'art. 143 del D.lgs. 42/04.
- Tavole D – "Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti"  
Contengono la graficizzazione delle proposte comunali di modifica dei PTP vigenti.

In relazione alla natura del Piano, le tavole A, relative ai Sistemi ed ambiti di paesaggio, ed i beni del paesaggio individuati nelle tavole B, hanno natura prescrittiva, in quanto regolano gli usi compatibili che definiscono la coerenza con le trasformazioni consentite dal PTPR; mentre le tavole C hanno natura descrittiva, propositiva, di indirizzo, contenendo disposizioni che costituiscono orientamento per le attività di pianificazione e programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni.

Tabella 1-3 Pianificazione Paesaggio



### 1.3.2 ACQUA

<i>Livello</i>	Sovraregionale – Autorità di bacino Fiume Tevere
<i>Strumento</i>	<b>Piano Stralcio Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Tevere(PAI)</b>
<i>Stato</i>	Approvazione: D.P.C.M. del 10 novembre 2006
<i>Sintesi</i>	<p>Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) è lo strumento mediante il quale l'Autorità di Bacino individua, nell'ambito del proprio territorio, le aree da sottoporre a tutela per la prevenzione e la rimozione delle situazioni di inondazione e di frana.</p> <p>Il PAI opera essenzialmente nel campo della "difesa del suolo" con particolare riferimento alla difesa delle popolazioni e degli insediamenti umani a rischio.</p> <p>Il PAI prevede la ricognizione e classificazione di dissesti gravitativi ed idraulici, la loro rappresentazione cartografica a scala adeguata, l'individuazione delle aree a rischio ricadenti in fasce a pericolosità differenziata, la conseguente normativa di attuazione nonché l'individuazione degli interventi necessari per l'eliminazione e/o mitigazione del rischio idrogeologico.</p> <p>L'Autorità di Bacino che interessa il territorio in esame è quella del Fiume Tevere (AdB Tevere).</p> <p>Il Piano riporta le aree interessate da pericolo di frana e di inondazione e, sulla base delle caratteristiche di intensità dei fenomeni rilevati e delle classi di pericolosità, il Piano disciplina l'uso del territorio.</p> <p>All'art. 6 delle Norme di attuazione del PAI viene disciplinato l'uso del territorio nelle aree in frana in relazione a tre classi di pericolo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Classe A: aree di pericolo di frana molto elevato, porzioni di territorio che risultano interessate da frane caratterizzate da elevati volumi e/o movimento da estremamente rapido a rapido.</li><li>• Classe B: aree di pericolo di frana elevato, porzioni di territorio interessate da scarpate o in cui sono presenti frane caratterizzate da volumi modesti e movimento da rapido a lento;</li><li>• Classe C: aree di pericolo di frana lieve, porzioni di territorio interessate da scivolamenti lenti delle coltri superficiali e/o da frane caratterizzate da piccoli volumi e movimento lento</li></ul> <p>All'art. 7 delle Norme di attuazione del PAI vengono definite le tre classi di pericolosità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fasce di pericolosità A: aree ad elevata probabilità di inondazione, ovvero che possono inondare con frequenza media non superiore alla trentennale;</li><li>• Fasce di pericolosità B: aree a moderata probabilità di inondazione, ovvero che possono essere inondate con frequenza media compresa tra la trentennale e la duecentennale.</li><li>• Fasce a pericolosità C: aree a bassa probabilità di inondazione, ovvero che possono essere inondate con frequenza media compresa tra la duecentennale e la cinquecentennale.</li></ul> <p>Ai fini della programmazione degli interventi, il Piano raggruppa le situazioni di rischio in due categorie: rischio di frana e rischio inondazione. Per ciascuna categoria vengono definiti tre livelli di rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rischio molto elevato (R4): quando esistono condizioni che determinano la possibilità di perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone; danni gravi e collassi di edificio infrastrutture; danni gravi ad attività socio-economiche;</li><li>• Rischio elevato (R3): quando esistono condizioni che determinano la</li></ul>

possibilità di danni a persone o beni; danni funzionali ad edifici ed infrastrutture che ne comportino l'inagibilità; interruzione di attività socio economiche;

- Rischio lieve (R2): quando esistono condizioni che determinano la possibilità di danni agli edifici e alle infrastrutture senza pregiudizio diretto per l'incolumità delle persone e senza comprometterne l'agibilità.

<i>Livello</i>	Sovraregionale – Autorità di bacino Fiume Tevere
<i>Strumento</i>	<b>Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)</b>
<i>Stato</i>	Approvazione: D.P.C.M. del 27 Ottobre 2016, Approvazione del Comitato Istituzionale integrato del 3 marzo 2016
<i>Sintesi</i>	<p>Il Piano di Gestione del rischio di alluvioni deve essere costituito da alcune sezioni fondamentali che possono essere così riassunte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• un'analisi preliminare della pericolosità e del rischio alla scala del bacino o dei bacini che costituiscono il distretto;</li><li>• l'identificazione della pericolosità e del rischio idraulico, cui sono soggetti i bacini del distretto, con indicazione dei fenomeni presi in considerazione, degli scenari analizzati e degli strumenti utilizzati;</li><li>• la definizione degli obiettivi che si intende aggiungere in merito alla riduzione del rischio idraulico nei bacini del distretto;</li><li>• la definizione delle misure ritenute necessarie per conseguire gli obiettivi prefissati, i vi comprese anche le attività da attuarsi in fase di evento.</li></ul> <p>I Piani di gestione, pertanto, riguardano tutti gli aspetti legati alla gestione del rischio di alluvioni, ovvero la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprendendo al proprio interno anche la fase di previsione delle alluvioni e i sistemi di allertamento, oltre alla gestione in fase di evento. Tutte le Autorità competenti, ciascuna per il proprio bacino, sono incaricate di realizzare la valutazione preliminare del rischio, di redigere le mappe di pericolosità e rischio di alluvione, il piano di gestione del rischio, l'informazione e a promuovere il processo partecipato del pubblico e di tutti i soggetti interessati.</p> <p>Relativamente all'area del bacino del Tevere, l'autorità competente ha predisposto e pubblicato le mappe della pericolosità e del rischio.</p> <p>Nella redazione delle mappe di pericolosità sono state considerate: le alluvioni rare di estrema intensità, tempo di ritorno fino a 500 anni dall'evento (bassa probabilità); le alluvioni poco frequenti, tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità); le alluvioni frequenti, tempo di ritorno tra 20 e 50 anni (elevata probabilità) e per ognuno di tali scenari sono stati indicati l'estensione dell'inondazione, l'altezza idrica o livello e le caratteristiche del deflusso.</p> <p>Rispetto al tempo di ritorno il D.Lgs. 49/2010 considera tre scenari di evento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• P1 evento riconducibile a tempo di ritorno minore uguale di 50 anni (bassa probabilità di accadimento – alluvioni rare);</li><li>• P2 evento riconducibile a tempo di ritorno minore uguale di 200 anni (media probabilità di accadimento – alluvioni poco frequenti);</li><li>• P3 evento riconducibile a tempo di ritorno maggiore di 200 anni (elevata probabilità di accadimento – alluvioni frequenti).</li></ul> <p>Nella redazione delle mappe di rischio sono stati considerati diversi elementi quali il numero indicativo di abitanti potenzialmente interessati, le infrastrutture e strutture strategiche, i beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse, la</p>



distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti nell'area potenzialmente interessata, gli impianti di cui all'all. 1 al D. Lgs. 59/2005 e le Aree protette individuate all. 9 parte III del D. Lgs. 152/2006.

Nello specifico si distinguono quattro classi di rischio:

- R4 (rischio molto elevato): per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche;
- R3 (rischio elevato): per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale;
- R2 (rischio medio): per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- R1 (rischio moderato o nullo): per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli.

<i>Livello</i>	Regionale
<i>Strumento</i>	<b>Piano di tutela delle acque della Regione Lazio (PTAR)</b>
<i>Stato</i>	Approvazione: D.C.R. n. 42 del 27 settembre 2007
<i>Sintesi</i>	<p>Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007, la Regione Lazio ha approvato, ai sensi del D.lgs. 152/99 e s.m.i. ed in conformità con il D.lgs. 152 del 03.04.2006, il PTAR<sup>1</sup>.</p> <p>Il Piano di tutela delle acque è normato dalla Parte III, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento) del D.lgs 152/99.</p> <p>La finalità del Piano (Norme, art. 1) consiste nel perseguire il mantenimento dell'integrità della risorsa idrica compatibilmente con gli usi della risorsa stessa ai fini della qualità della vita e del mantenimento delle attività socio economiche delle popolazioni del Lazio.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 76 (Disposizioni generali), comma 4, D.lgs. 152/2006 e ss.mm., il Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 dello stesso D.lgs., deve adottare misure atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono";</li><li>b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato" come definito nell'allegato 1 alla parte terza del presente decreto;</li><li>c) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all'articolo 79 gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente".</li></ul> <p>Il PTAR definisce, inoltre, lo stato qualitativo di tutti i corpi idrici della Regione Lazio. Tale stato viene descritto mediante i cosiddetti "indicatori di qualità", il LIM (Livello da Inquinamento da Macrodescrittori), IBE (Indice Biotico Esteso), SECA (Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua) e TRIX (Indice di Stato Trofico per le acque marine costiere), che sono stati rilevati nei corpi idrici del Lazio.</p>

<sup>1</sup> BUR Lazio n. 34 del 10 Dicembre 2007.

- Il Piano suddivide il territorio regionale in 39 bacini, di cui:
- 36 relativi a corpi idrici significativi;
  - due costituiti dai sistemi idrici delle isole Ponziane,
  - uno che accorpa quelli che sono i bacini endoreici, cioè non caratterizzati da emissari, presenti nel Lazio.
- Il Piano è articolato nei seguenti elaborati:
- Norme Tecniche di Attuazione;
  - corpo del Piano:
    - sintesi, interventi e normativa di riferimento;
    - definizione dei Bacini Idrografici;
    - relazioni relative alle diverse componenti interessate dalle problematiche e dagli interventi, compresa la pressione antropica;
    - definizione della qualità dei corpi idrici;
  - cartografia:
    - tavole di piano;
    - atlante dei Bacini Idrografici.

Tabella 1-4 Pianificazione Acque

### 1.3.3 RUMORE

<i>Livello</i>	Comunale
<i>Strumento</i>	<b>Piano di classificazione acustica del Comune di Fiumicino</b>
<i>Stato</i>	Approvazione: D.C.C. n. 74 del 06 dicembre 2005
<i>Sintesi</i>	<p>Il Comune di Fiumicino ha adottato con Del. CC n.98 del 25/07/2002 e approvato con Del. CC n.74 del 06/12/2005 il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.</p> <p>Ai fini dell'individuazione dei valori limite di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di Fiumicino è suddiviso in zone corrispondenti alle classi definite nella tabella A - Classificazione del territorio comunale - del D.P.C.M. 14 novembre 1997</p> <p>"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e recepite dalla LRL 18/2001. La modalità di rappresentazione delle diverse zone negli elaborati grafici della Classificazione Acustica del territorio comunale è conforme alla convenzione stabilita nell'Allegato B della L.R n.18/2001.</p> <p>La regolamentazione del contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile è definita dal DM 31/10/1997 individuando i limiti per la rumorosità prodotta limitatamente dalle attività aeroportuali (LVA).</p> <p>Il piano non fa riferimento a limiti acustici in termini di Leq (livello sonoro equivalente).</p>

Tabella 1-5 Pianificazione Rumore

#### 1.3.4 SUOLO

<i>Livello</i>	Regionale
<i>Strumento</i>	<b>Nuova classificazione sismica della Regione Lazio</b>
<i>Stato</i>	Approvazione: D.G.R. n. 387 del 22 maggio 2009
<i>Sintesi</i>	<p>La nuova classificazione sismica rappresenta per la Regione Lazio uno strumento utile per la prevenzione del rischio sismico, mediante l'istituzione delle seguenti zone sismiche, che permettono di differenziare in modo dettagliato la pericolosità sismica sul territorio regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zona sismica 1</li><li>• Zona sismica 2 A</li><li>• Zona sismica 2 B</li><li>• Zona sismica 3 A</li><li>• Zona sismica 3 B</li><li>• Zona sismica 4</li></ul> <p>Il Decreto di approvazione fornisce inoltre l'elenco delle strutture sottoposte a verifica sismica da parte di proprietari non statali (regione lazio, amministrazioni provinciali e comunali, comunità montane, altri enti locali) di cui all'art. 2 comma 3 dell'O.P.C.M. 3274/03 e ai sensi del D.M. infrastrutture del 14.01.2008.</p>

Tabella 1-6 Nuova classificazione sismica

#### 1.3.5 ENERGIA

<i>Livello</i>	Regionale
<i>Strumento</i>	<b>Schema del Nuovo piano energetico regionale e relativo piano di azione</b>
<i>Stato</i>	Approvazione: D.C.R. 4 luglio 2008, n. 484
<i>Sintesi</i>	<p>Le recenti decisioni assunte dall'Unione Europea, che fanno seguito in particolare a quelle contenute nella "Comunicazione della Commissione europea sui cambiamenti climatici" del 2005<sup>2</sup>, fissano in modo vincolante il percorso che l'Unione intende intraprendere da qui al 2020, per contrastare gli effetti sul clima dei crescenti livelli dei consumi energetici. Con il documento "Una politica energetica per l'Europa" proposto dalla Commissione europea (10 gennaio 2007) e con le successive "Conclusioni della Presidenza" del Consiglio Europeo di Bruxelles (8-9 marzo 2007) e del conseguente "Piano d'Azione del Consiglio Europeo 2007-2009", sono stati infatti individuati gli obiettivi della Politica Energetica per l'Europa (PEE), tra i quali la promozione della sostenibilità ambientale e la lotta contro i cambiamenti climatici.</p> <p>Inoltre, la Commissione, già nel 2006, ha elaborato un piano strategico europeo finalizzato al raggiungimento di un sistema energetico a basse emissioni di carbonio.</p> <p>Con la revisione del Titolo V della Costituzione (Legge costituzionale n. 3/2001), l'energia risulta materia a legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Tutte le Regioni hanno perciò emanato leggi in materia di energia, dando luogo a specifici programmi di sostegno nei confronti di azioni pubbliche e private per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per l'uso efficiente dell'energia, insieme a normative che</p>

<sup>2</sup> COM (2005) 615.

regolano i sistemi di offerta e domanda di energia.

Obiettivo generale del Piano Energetico Regionale è quello di definire le condizioni idonee allo sviluppo di un sistema energetico regionale sempre più rivolto all'utilizzo delle fonti rinnovabili ed all'uso efficiente dell'energia come mezzi per una maggior tutela ambientale, in particolare ai fini della riduzione della CO<sub>2</sub>.

Inoltre, la Regione intende perseguire anche il fine di favorire lo sviluppo del sistema economico senza aumentare indiscriminatamente la crescita dei consumi di energia, prevedendo di stabilizzare i consumi finali previsti al 2020 ai livelli attuali.

Gli obiettivi previsti si riconducono dunque ad una strategia generale che vede nell'uso efficiente dell'energia lo strumento più rapido ed incisivo d'intervento nel breve-medio periodo (2012), in attesa che abbiano efficacia anche le azioni di ricerca e sviluppo, che dovranno essere comunque avviate da subito, che consentano di incrementare al 2020 l'incidenza delle fonti rinnovabili.

Concordemente all'Unione Europea, la Regione Lazio intende dare al Piano una dimensione temporale di lungo respiro che risponda alla stessa logica secondo la quale è stata impostata la politica regionale dell'Assessorato all'Ambiente e Cooperazione fra i Popoli. A tal fine la Regione ha ritenuto di dover differenziare il Piano nelle seguenti tre fasi, corrispondenti ciascuna ad un arco temporale di breve, medio e lungo periodo:

Fase 1. Piano Energetico Regionale, per la definizione degli obiettivi strategici e settoriali che la Regione ritiene di dover attuare per contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei;

Fase 2. Piano d'Azione per l'Energia (PAE) per il raggiungimento degli obiettivi della Fase 1, flessibile ed aggiornabile, per tenere in conto le innovazioni tecnologiche previste nel prossimo futuro, attese anche dalle attività dei tre Poli Tecnologici istituiti recentemente dalla Regione (Solare fotovoltaico organico, Idrogeno, Mobilità sostenibile);

Fase 3. Monitoraggio dell'andamento e dei risultati del PAE.

Finalità prioritaria del PER è dunque quella di ottenere il massimo risparmio di energia dalle azioni che saranno attuate sul sistema energetico della Regione in relazione agli obiettivi UE, anche in funzione di eventuali compensazioni a livello nazionale tra:

- obiettivi di risparmio energetico;
- obiettivi di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>;
- obiettivi di utilizzo delle fonti rinnovabili;
- obiettivo di razionalizzazione di un nuovo sistema di distribuzione energetico a maglia anziché a stella.

In aggiunta, il PER si pone come obiettivi settoriali l'ottimizzazione del ciclo dei rifiuti e la prevenzione dell'inquinamento indoor. Per il raggiungimento di questi ultimi obiettivi la Regione Lazio ritiene che debba essere ipotizzata anche un'integrazione con altre strategie di sviluppo e pianificazione sul territorio ed attuato un coordinamento con gli altri Piani di settore: Piano Rifiuti, Piano Urbano del Traffico (nel caso di Roma), Piano Acque, Piano di Risanamento Acustico, Piano Qualità dell'Aria, Piano della Mobilità.

Tabella 1-7 Pianificazione energetica

### 1.3.6 ARIA

<i>Livello</i>	Regionale
<i>Strumento</i>	<b>Piano di Risanamento della qualità dell'aria</b>
<i>Stato</i>	Approvazione: D.C.R. n. 66 del 5 marzo 2009
<i>Sintesi</i>	<p>La Regione, in adempimento a quanto previsto nel D.lgs. n. 351/1999, ha effettuato la classificazione della qualità dell'aria del territorio laziale, approvata con D.G.R. n. 767 del 2003.</p> <p>In accordo con quanto prescritto dalla normativa, il Piano di risanamento della qualità dell'aria persegue due obiettivi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il risanamento della qualità dell'aria nelle zone dove si sono superati i limiti previsti dalla normativa o vi è un forte rischio di superamento,</li><li>• il mantenimento della qualità dell'aria nel restante territorio.</li></ul> <p>Il piano è costituito dai seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Relazione di Piano</li><li>• Norme di attuazione</li><li>• VAS – Rapporto ambientale</li></ul> <p>Il Piano di risanamento della qualità dell'aria stabilisce «norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera» (Norme, art. 1 "Finalità").</p> <p>Nel Piano, successivamente ad una descrizione del territorio regionale ed al quadro normativo di riferimento, vengono definite le strategie di piano ed effettuata una ricostruzione del totale delle emissioni presenti nell'area valutando, conseguentemente, la qualità dell'aria che ne deriva per individuare le zone con le maggiori criticità, per le quali devono essere messe a punto le azioni migliorative.</p> <p>In tal senso, il territorio regionale è stato suddiviso nelle seguenti tre zone, riconducibili alla classificazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 1° agosto 2003:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zona A: che rappresenta l'area maggiormente critica e, coerentemente con la classificazione preesistente, comprende i due agglomerati di Roma e Frosinone.</li><li>• Zona B: corrispondente alla classe 2 (integrata dal comune di Civita Castellana), che comprende i comuni dove è accertato l'effettivo superamento o l'elevato rischio di superamento del limite da parte di almeno un inquinante.</li><li>• Zona C: comprende il restante territorio della Regione nel quale ricadono i comuni a basso rischio di superamento dei limiti di legge ed equivale alla unione delle classi 3 e 4.</li></ul> <p>Le misure che il Piano indica come perseguibili ai fini del miglioramento della qualità dell'aria sono tutte relative al contenimento ed alla riduzione delle emissioni provenienti dal traffico veicolare, quelle di tipo industriale e diffuse.</p>

Tabella 1-8 Pianificazione Aria

### 1.3.7 RIFIUTI

<i>Livello</i>	Regionale
<i>Strumento</i>	<b>Piano di Gestione dei rifiuti del Lazio</b>
<i>Stato</i>	Approvazione: D.C.R. n. 14 del 18 gennaio 2012
<i>Sintesi</i>	<p>Il Piano regionale dei rifiuti è strutturato in due Sezioni. La prima sezione è dedicata ai rifiuti urbani, la seconda sezione ai rifiuti speciali. In tutti e due i casi, l'orizzonte temporale di programmazione sono gli anni 2011-2017.</p> <p>Per quanto concerne la sezione dei rifiuti urbani, si distinguono 4 parti. Esse sono precedute da una rassegna giuridica del contesto generale in cui il Piano si sviluppa. Particolare attenzione viene data all'oggetto della programmazione: ciò che il Piano può programmare e vincolare e ciò che invece può soltanto auspicare che sia.</p> <p>La prima parte invece introduce i caratteri principali della Regione Lazio. Da tale analisi morfologica, economica e sociale scaturisce l'inquadramento della produzione dei rifiuti, sia in senso storico, che prospettico.</p> <p>La seconda parte contiene al proprio interno la ricognizione delle attuali modalità di gestione dei rifiuti, sia in merito all'organizzazione dei servizi di raccolta, che di quelli di trattamento, recupero e smaltimento.</p> <p>Nella Parte terza vengono invece descritti i soggetti istituzionali ed i confini entro i quali organizzare in maniera efficiente la gestione dei rifiuti, attraverso la delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale e dei SubATO.</p> <p>Sulla base della conoscenza, e con l'ambizione degli obiettivi, la Parte quinta fissa le azioni per il loro perseguimento. Si programmano le modalità con cui contenere la produzione dei rifiuti ed intercettare differenziatamente frazioni crescenti di rifiuti avviabili al recupero. I flussi di rifiuti differenziati ed indifferenziati determinano quindi il fabbisogno di impianti di trattamento, recupero e smaltimento adeguati. Nei Capitoli 10 e 12 tali assetti impiantistici vengono definiti negli anni di Piano.</p> <p>Si forniscono successivamente strumenti di benchmark indicativi per la costruzione e gestione degli impianti in senso ottimale.</p> <p>Ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali e regionali, nella medesima parte quarta sono dettati criteri per la localizzazione degli impianti oggetto della programmazione.</p> <p>Delle azioni, così costruite ed inquadrare economicamente, è possibile verificare la sostenibilità economica e monitorare la realizzazione negli anni.</p>

Tabella 1-9 Pianificazione Rifiuti